

Imposta regionale. Dopo la circolare delle Entrate

I medici di famiglia sollecitano l'esonero Irap

Marco Bellinazzo
Claudio Nino Busacca

I medici di famiglia chiedono all'agenzia delle Entrate di fare uno sforzo in più sull'esonero dall'Irap. Dopo la circolare 28/E del 28 maggio, in effetti, è stata riconosciuta l'inesigibilità dell'imposta per un'ampia fetta della categoria, priva del requisito dell'autonoma organizzazione. Ma per la Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) quest'apertura non è ancora sufficiente, sia alla luce della giurisprudenza di Cassazione che delle decisioni delle commissioni tributarie provinciali sempre più propense a una progressiva limitazione del prelievo sui professionisti.

La Fimmg, il 16 giugno, ha inviato perciò una lettera-circolare a tutti i medici che proprio in questi giorni in base alla nuova scadenza di Unico 2010 - il 6 luglio - stanno valutando l'opportunità di versare o meno l'Irap.

Nella circolare 28/E l'Agenzia ha precisato che il medico di medicina generale conven-

zionato con il Servizio sanitario nazionale (Ssn), che lavora senza un'autonoma organizzazione e utilizzando le apparecchiature previste obbligatoriamente dalla convenzione, non è soggetto all'Irap. Nel fissare i parametri dell'autonoma organizzazione l'Agenzia ha fatto riferimento soprattutto alle dotazioni indicate come requisiti legali per l'apertura degli studi medici (per esempio, una sala d'attesa adeguatamente arredata, i servizi igienici, un'illuminazione e un'aerazione idonee, efficienti strumenti di ricezione delle chiamate). Dotazioni che in quanto previste obbligatoriamente dalla convenzione, si fa tuttavia notare nella circolare della Federazione, non dovrebbero mai eccedere il «minimo indispensabile». A differenza di quanto affermato dall'Agenzia, per la Fimmg l'autonoma organizzazione dei medici di famiglia convenzionati con il Ssn in nessun caso è in grado di incrementarne la capacità reddituale, poiché i compensi derivanti dalla loro attività non possono comunque supe-

rare il limite della "quota capitaria", a prescindere quindi dal valore e dalla quantità dei beni strumentali impiegati.

Per questo motivo questa platea di lavoratori autonomi non dovrebbe essere sottoposta a prelievo dall'Irap. Quanto meno per ciò che riguarda i guadagni prodotti nell'ambito dell'attività convenzionata.

Nella valutazione della commissione fisco della Fimmg, l'assoggettabilità a Irap si potrebbe accettare solo nel caso in cui l'autonoma organizzazione assicurasse al medico un "quid plus", in termini di maggior arricchimento rispetto a quanto possa ottenere con il lavoro esclusivamente personale. Mentre, si osserva, anche la struttura organizzativa che presenti attrezzature sofisticate, personale dipendente e locali moderni, non potrà mai attribuire al medico un maggior arricchimento rispetto ad una struttura modesta, in conseguenza del particolare meccanismo del compenso di natura capitaria legato al numero delle persone assistite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

